

CAMERA DEI DEPUTATI N. 570**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESE, SCARAMUCCI GUAITINI, BELARDI MERLO,
BIRARDI, DANINI, GASPAROTTO, LODI FAUSTINI FUSTI-
NI, LOPS, MONTESSORO, MACCIOTTA, PALLANTI, PO-
CHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO***Presentata il 29 settembre 1983***Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
dipendenti pubblici ai fini previdenziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Della legge 7 febbraio 1979, n. 29, abbiamo dato, sin dalla sua emanazione, una valutazione positiva in quanto è stato l'unico tra quel complesso di progetti (legge di riordino, invalidità, volontaria, agricola), che facevano seguito alle intese raggiunte in materia previdenziale tra Governo e sindacato, nel 1978, ad essere divenuto legge.

Ha rappresentato una indubbia innovazione nel campo pensionistico perché facilita la costruzione di un unico ordinamento previdenziale e ha soddisfatto una vecchia richiesta dei lavoratori e del movimento sindacale.

Contiene norme intese alla ricongiunzione dei vari periodi assicurativi, stabilisce ai fini del diritto e delle misure del

trattamento, la possibilità di costituire una unica pensione e garantisce il godimento dell'intera posizione maturata, anche in tema di trattamento di quiescenza.

Avevamo però espresso dubbi e perplessità circa la sua immediata applicazione, ritenendo necessario, a tal fine, una partecipazione ed un impegno costante di tutti i lavoratori.

Partecipazione ed impegno che non sono mancati e ci hanno permesso di intraprendere diverse e valide iniziative, ma a distanza di quasi 4 anni dall'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 29, concernente la « ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali » la sua pratica applicazione stenta a decollare. Le domande presentate, al

30 settembre 1982, presso gli enti previdenziali, sono 750 mila; quelle istruite sono solo alcune migliaia.

In considerazione di ciò questa Camera è ritornata più volte sul problema e, in particolare, il 30 luglio 1980 la Commissione lavoro ha approvato una risoluzione con lo scopo di impegnare il Governo a predisporre iniziative atte ad individuare, coordinare e risolvere i problemi emergenti dall'applicazione della legge.

La risoluzione impegna altresì il Governo a presentare al Parlamento ogni sei mesi, con inizio dal 1981, una relazione sullo stato di attuazione della legge sulla ricongiunzione, ma di tutto quanto è stato delineato da parte della Camera, niente o poco è stato fatto da parte del Governo per mettere nelle migliori condizioni gli enti e gli istituti previdenziali per istruire le centinaia di migliaia di domande inoltrate dai lavoratori.

L'iniziativa legislativa di cui ci facciamo promotori mira a modificare le tabelle per il calcolo della riserva matematica prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Il terzo comma dell'articolo 2 di tale legge recita testualmente: « La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessarie per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione e dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente ».

Così l'articolo 4, primo comma, della successiva legge 7 luglio 1980, n. 299, recita testualmente: « Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse indicate nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la

determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa i coefficienti contenuti nelle tariffe di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964 ».

Ma le tabelle per la riserva matematica a cui fa riferimento l'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono giustificate per quanto riguarda l'ordinamento previdenziale, come ai vari fondi gestiti dall'INPS e ad altri fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (quali ad esempio ENPALS, INPDAI, INPGI) che premia la vecchiaia riconoscendo il diritto alla prestazione previdenziale al compimento del cinquantacinquesimo anno di età per la donna e del sessantesimo anno di età per l'uomo. Ne consegue la diversità di coefficienti, uno *F*, uno *M*, più onerosi per quanto riguarda le donne rispetto agli uomini in identica posizione, stante appunto la richiesta età inferiore per l'insorgenza del diritto alla pensione per le donne.

Diversi sono, invece, i criteri che presiedono agli ordinamenti previdenziali che comportano l'esclusione o l'esonero dalla iscrizione alla predetta assicurazione generale obbligatoria, quali quelli richiamati dall'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai quali risultano obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici.

Questi ordinamenti infatti premiano il « servizio utile » per un minimo di 15 anni ed un massimo di 40, prescindendo dall'età.

Esistono cioè due differenti concezioni che ispirano gli ordinamenti presi in considerazione e producono nel riferimento alle medesime tabelle, con differenti criteri per uomini e donne, palesi ingiustizie.

In particolare in riferimento alle pubbliche dipendenze che si avvalgono del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi si creano palesi violazioni dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi (legge 9 dicembre 1977, n. 903: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro »).

L'onere infatti derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica risulterà maggiore di quello posto a carico del dipendente pubblico, in identica posizione, proprio per il differente e maggiore ammontare della « riserva matematica » attinente la donna.

La palese ingiustizia nasce dunque dal fatto che ad eguale trattamento economico, ad eguale età pensionabile, ad eguale anno contributivo utile per la pensione, corrisponde un onere maggiore per le dipendenti dello Stato o degli enti locali di sesso femminile che usufruiscono della ricongiunzione dei periodi assicurativi.

I casi che sono stati evidenziati, sottoposti allo stesso Ministero competente, i dibattiti giuridici, i ricorsi in giudizio dimostrano per sollecitazioni e delle parti interessate e delle organizzazioni che le rappresentano come il problema rappre-

senti una contraddizione legislativa che viola il dettato costituzionale di eguaglianza fra uomini e donne e in materia di lavoro e la norma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che è di quel dettato costituzionale specificazione e conferma attuativa.

Onorevoli colleghi, la presente proposta mira in un unico articolo a sanare questa contraddizione, a rispondere correttamente a quei principi costituzionali e alle coerenze dei differenti concetti inerenti gli ordinamenti degli istituti previdenziali, consentendo e disponendo l'applicazione identica nei confronti delle dipendenti pubbliche come dei dipendenti pubblici di sesso maschile delle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernenti i soli uomini, eliminando quindi la differenza di onere, in rapporto al sesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il calcolo della riserva matematica di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per i dipendenti pubblici di sesso femminile si applicano i coefficienti contenuti nelle tariffe di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernenti il personale di sesso maschile.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica anche nei casi in cui la domanda di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge.